

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1858

~ 24 ~

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Reclami del senatore Di Pollone contro il rendiconto stenografico di alcuni suoi discorsi — Relazione sul progetto di legge per riordinamento del servizio consolare — Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di scuole normali destinate a formare maestri e maestre elementari — Discorso del senatore Riva e proposta di alcune modificazioni al progetto — Appunti del senatore Di Castagnetto — Risposta del ministro dell'istruzione pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dell'istruzione pubblica e di grazia e giustizia, non che il ministro Paleocapa.)
CERRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

RECLAMI DEL SENATORE DI POLLONE CONTRO IL SERVIZIO STENOGRAFICO.

DI POLLONE. All'occasione del processo verbale io domando la parola per fare una lagnanza contro la stenografia, la quale mi ha fatto dire molti spropositi che furono stampati, e sono quindi letti dal pubblico. Io ho creduto che il solo modo di correggerli era quello di fare un richiamo pubblico.

Già nell'anno scorso, quando ebbi l'onore di essere relatore dell'ufficio centrale per il trasferimento della marina militare alla Spezia, la stessa cosa occorre. Mi restrinsi a darne avviso al direttore-capo della stenografia; ma siccome vedo che si viene riproducendo la stessa cosa, credo nell'interesse di tutti i senatori di dover fare questa pubblica lagnanza.

Fra le altre cose, all'occasione della discussione dell'articolo 2 nella legge abolitiva dei due Consigli del debito pubblico, mi si fa dire questa: *Mentre il vice-presidente fosse un proprietario che non avesse cognizioni in materia di finanze.*

Io dissi che la Camera di commercio era composta di proprietari e di commercianti; che qualora il vice-presidente non appartenesse alla classe commerciante e fosse quindi un proprietario poteva non avere quelle cognizioni. Quindi mi si fa dire, *proponerai formalmente che a vice-presidente sia proposto un membro della Camera.*

Vede il Senato che sproposito madornale: proporre un vice-presidente da scegliersi nella Camera: ciò non poteva essere.

Più in giù dice: *L'ufficio centrale dividendo l'opinione del relatore ha creduto utile di completare il personale della Camera.* Si trattava della Commissione di vigilanza.

Altra grave omissione si è quella di non avere riprodotto l'articolo che ho letto dell'editto del 1819, per cui manca assolutamente il senso in ciò che venni poscia osservando.

Io non andrò allungando queste mie citazioni, qualunque ve ne siano altre. Solo vi dico: quando vi sono dei correttori i quali non correggono, il Senato ha diritto di lagnarsi, ed è quello che faccio nella speranza che ciò non si riprodurrà più.

PRESIDENTE. Le osservazioni del senatore Di Pollone non riguardando il processo verbale, questo s'intenderà per approvato.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO CONSOLARE.

PRESIDENTE. Debbo annunziare al Senato che oggi è stata depositata la relazione sul progetto di legge riguardante i Consolati, la quale sarà data alle stampe per avere il suo corso. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 272.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI SCUOLE NORMALI DESTINATE A FORMARE MAESTRI E MAESTRE ELEMENTARI.

PRESIDENTE. Il progetto di legge relativo all'istituzione di scuole normali posto all'ordine del giorno è del seguente tenore. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 427 e 440.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge di cui ho dato lettura.

RIVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Riva ha la parola.

RIVA. La relazione dell'ufficio centrale vi feco noto, o signori, come la conclusione per esso presa per l'accoglimento puro e semplice della legge quale venne proposta non sia stata la conseguenza del voto di tutti i membri dell'ufficio stesso.

Io appartenni alla maggioranza in quanto credetti utile non solo, ma necessario l'istituire scuole normali: la necessità in cui siamo di avere buone scuole elementari, esige per naturale conseguenza la formazione di buoni maestri, i quali altrimenti non si potrebbero ottenere che colle scuole anzidette.

Fui anche concorde colla maggioranza nel pensare che tornerebbe inutile lo stabilire queste scuole normali senza rendere facile l'accesso alle medesime anche ai meno facoltosi, mediante sussidi da accordarsi dalle provincie.

Nè mi ritengo in ciò l'osservazione della spesa che viene ad imporsi alle provincie dello Stato, sia per i motivi svolti nella relazione stessa dell'ufficio, sia perchè io credo questa spesa eminentemente produttiva. Vi fu chi scrisse che la spesa che tocca ad un Governo di incontrare per la manutenzione dei carcerati sta in ragione inversa di quella che incontra per l'istituzione delle scuole: in un Governo civile e retto a libertà la scelta fra l'una e l'altra di queste spese non può essere dubbia.

Io poi non convenni colla maggioranza dell'ufficio centrale in quanto aveva trattò all'ammissione di alcune disposizioni contenute nel testo del progetto di legge, le quali, a parer mio, male si confanno coi principii sanciti dal Parlamento.

Mi parve che il complesso degli articoli 13, 14 e 15 inducessero a pro del Governo un assoluto monopolio per le scuole normali e magistrali, un'eccezione sola fatta a favore delle provincie per le scuole magistrali di grado inferiore.

A credere in contrario a primo aspetto m'induceva il disposto dell'articolo 15, nel quale si parla di maestri da approvarsi, ancorchè non uscenti dalle scuole normali dello Stato, non che le parole stesse che si incontrano nell'articolo 13, dicenti, *scuole normali dello Stato*, locchè mi faceva supporre che vi esistessero o vi potessero esistere altre scuole normali che a quelle dello Stato si potessero contrapporre.

Ma fu facile il convincermi che, senza fare assoluta violenza al letterale significato delle parole del progetto, non se ne poteva dedurre la conseguenza che io avrei desiderato.

L'articolo 15 parla bensì di corsi, ma di corsi irregolari; d'altronde se lecito fosse a tutti aprire, osservata la legge ed i regolamenti, scuole normali e magistrali, non si saprebbe concepire come si fosse introdotto nel progetto l'articolo 14, nel quale tassativamente per le provincie si fa facoltà di aprire scuole magistrali del grado inferiore.

Nè altrimenti il testo del progetto veniva interpretato dall'ufficio centrale, il quale scriveva: e ristretta

la facoltà delle provincie ad aprire scuole magistrali maschili e femminili per formare maestri e maestre elementari del grado inferiore, s'intende la stessa facoltà negata per le scuole magistrali del grado superiore; e la facoltà concessa espressamente alle provincie è argomento di diniego per i comuni. »

La maggioranza dunque, anzi l'ufficio centrale tutto non nega il fatto del monopolio che sorge dal complesso di questi articoli, solo la maggioranza tentò di darne giustificazione. Essa tentò poi di giustificarlo asserendo che le dodici scuole normali che deve istituire lo Stato sono bastanti per formare i maestri delle scuole elementari superiori; cita la legge del Belgio che dice molto più ristretta dell'attuale, quindi discorre sulla convenienza di lasciare alle provincie ed ai comuni molta latitudine nella istituzione di queste scuole.

Ha detto l'ufficio centrale che le scuole del Governo bastano; io dico che non devono bastare. Io rigetto questa teoria. Se il Governo bastasse, la causa della libertà sarebbe interamente perduta. Il Governo ha bastato e bastava a tutto nel tempo dell'assolutismo, e qui fu il male. Se noi seguissimo tale teoria, quando bastasse il Governo non si dovrebbe nemmeno porre in discussione se la libertà si debba accordare.

Così per le scuole universitarie, basta il Governo come ha bastato per l'addietro: non vi sono scuole universitarie istituite da altri. Vorrassi dunque dire che non sarà da porre almeno in discussione se gli studi universitari debbano essere sì o no liberi?

Quanto alla legge del Belgio, io non la credo più ristretta della nostra, anzi molto più larga. Sapete il perchè la maggioranza dell'ufficio centrale ha creduto la legge del Belgio più ristretta? Perchè mentre la legge del Belgio indica quattro fonti da cui si devono derivare i maestri per le scuole elementari, la nostra legge lascia poi che i maestri sieno alla rinfusa scelti e dalle scuole normali e dai corsi irregolari di cui agli articoli 15 e 17. Ma io la ripudio questa libertà. Se accetto questa disposizione, l'accetto perchè subisco una necessità e l'accetto come cosa transitoria. Non è una libertà da infondersi nella nostra legislazione quella di poter scegliere maestri meno atti, cioè maestri uscenti dai corsi non regolari.

La libertà che io vorrei introdotta in questa legge non è questa; è quella per cui si possa dai comuni, dalle provincie, dai privati (osservate le leggi ed i regolamenti fatti o da farsi) aprire scuole colle quali formare maestri abili, sicchè non sia più da ricorrere alle elezioni dei maestri uscenti da scuole irregolari.

La legge del Belgio diffatti accenna come colà siano i maestri da eleggersi, dalle scuole normali dello Stato, dalle scuole magistrali superiori delle provincie, dalle scuole normali aggiunte alle magistrali delle provincie, ed infine dalle scuole normali dei privati soggette all'ispezione del Governo. Io non desidererei di più pel nostro paese.

Venendo alla questione della facoltà che convenga dare in ciò alle provincie ed ai comuni, non vorrei che

il Senato imprendesse una discussione a tale riguardo. Io sarei contento che nulla si rinnovasse in ciò e che si stesse all'attuale legislazione.

L'ufficio centrale nella sua relazione percorrendo vari ordinamenti dati riguardo alle scuole normali nel nostro paese, cita quello dell'agosto del 1845, e scrive: « quell'ordinamento mantenne la scuola superiore nell'Università per maestri di metodo, i quali erano poi destinati alle scuole provinciali di metodo per formarvi maestri elementari, ove volessero le provincie stabilirle. » Dunque è evidente che per l'addietro questo diritto compete alla provincia.

Ora io domando al Senato non di progredire, ma di non indietreggiare, ed ora che si è proclamato il principio della libertà d'insegnamento, la prima volta che occorre di farne la pratica applicazione, non togliamo almeno la libertà della quale per l'addietro e oggigiorno ancora godiamo.

Pare del resto che l'insussistenza di questo sistema non sia sfuggita alla stessa maggioranza dell'ufficio centrale. Questa maggioranza cercò di apportarvi un rimedio: peccato che il rimedio non regga! Si legge nella relazione:

« Che se tuttavia in qualche caso speciale potessero altrimenti esigere le condizioni di una provincia o di un comune, la legge non toglie al Governo la facoltà di annuire alla domanda, avuto riguardo alle particolari circostanze. »

Se questo fosse, meno male! Nell'illuminato arbitrio del ministro noi potremmo sperare rimedio in parte almeno ai mali che possono venire da questa legge. Il fatto è che questa facoltà non l'ha il Ministero! Nel primitivo progetto presentato alla Camera dei deputati l'articolo che corrisponde all'articolo 14 era così concepito:

« Sarà in facoltà del ministro della pubblica istruzione di concedere alle provincie l'istituzione temporaria di scuole normali maschili o femminili, per formare maestri o maestre elementari del grado inferiore, sotto l'osservanza di particolari discipline da stabilirsi con apposito regolamento.

« Tale concessione però non le esonererà dall'obbligo di cui all'articolo 9. »

Ora se il signor ministro ha creduto di non potere concedere alle provincie l'istituzione di scuole di gradi inferiori senza averne chiesta ed ottenuta la facoltà dal Parlamento, crediamo noi che esso abbia il diritto di concedere il di più, cioè di concedere che si istituiscano scuole normali, o magistrali superiori senza avere ottenuto, nè tampoco domandato questa facoltà?

Io credo pertanto che l'unico rimedio che si possa recare a questa legge si è quello di eliminare dal progetto l'articolo 14. L'alinea che ivi si legge troverà sede più opportuna all'articolo 9 dove, dopo essersi detto che ogni provincia deve stanziare i sussidi di cui ivi, sarà ovvio di accennare come da tale obbligo non saranno esonerate le provincie ancorchè esse avessero aperto scuole per la formazione di maestri.

Un altro motivo di dissenso colla maggioranza aveva tratto all'articolo 13 dove si stabilisce una preferenza a favore dei maestri uscenti dalle scuole normali dello Stato. Ho già accennato come di codeste scuole normali ve ne debbano esistere altre, oltre quelle dello Stato. Ciò posto, io confesso che chi sorte dalle scuole normali sia dello Stato, sia delle provincie, sia dei privati, deve avere la preferenza su tutti i maestri che vengano ad essere scelti fra coloro i quali abbiano fatti corsi irregolari, perchè chi ha atteso per lunghi anni con indefesso studio per l'acquisto di cognizioni maggiori debba avere questa preferenza. Ma quello che credo non debba avere luogo, si è questa differenza tra gli allievi delle scuole dello Stato e quelli delle scuole normali che non sono dello Stato. In un Governo libero la sola preferenza che vi deve essere è quella che sa rivendicare a sé la superiorità dell'ingegno, l'indefesso studio, ed il corredo delle virtù sociali.

Si è detto che sancire questo diritto di preferenza era necessario onde sorreggere e sostenere l'insegnamento ufficiale. Io non lo credo. In primo luogo non si deve fare un male per ottenere un bene; in secondo luogo la legge provvede ampiamente per l'esistenza duratura di queste scuole. Lascio a parte il prestigio che deve sempre accompagnare le scuole bene ordinate, quali sono quelle dello Stato. Questo progetto stabilisce che ogni provincia per ogni 25,000 abitanti debba stanziare una borsa non minore di lire 250; supposto che la popolazione dello Stato ascenda a 5 milioni, noi avremo 200 borse le quali daranno una media di 16 allievi per le 12 scuole; il numero di sedici allievi per una scuola rende le scuole stabilmente durature; non è una decisione che intendo di dare io, è una decisione che testè ha data il Parlamento e con esso il Ministero, una decisione data con legge.

Voi avete non ha guari sancita la legge che riguarda i sussidi da darsi alle scuole tecniche speciali; là vi è un articolo nel quale è detto che ai sussidi non avranno diritto le scuole speciali secondarie se il numero degli allievi non raggiunge almeno quello di 15; voi dunque avete stabilito che il numero di 15 allievi presenta elementi di durevolezza per una scuola.

Se bastano 15 allievi per dire che è una cosa seria la scuola di allievi di corso speciale secondario, tanto più basteranno 16 per una scuola magistrale, poichè quanto più è elevata l'istruzione, e quanto più importanza ha la scuola, è naturale che il numero degli allievi richiesti decresca. Io dunque aveva proposto di cancellare le parole *dello Stato*. Si è detto che in altri paesi si fa luogo ad una consimile preferenza; in primo luogo io dubito se in altri paesi abbiano provveduto alla stabilità nell'avvenire delle loro scuole nel modo in cui si è provveduto con questo progetto di legge; d'altronde vogliamo noi, che siamo sul principio dell'applicazione della libertà dell'insegnamento, imitare quei paesi dove si è dovuto dare questa guarentigia per torre che la libertà progredisse tant'oltre da far sì che l'insegnamento libero venisse ad assorbire l'insegnamento ufficiale?

Io termino adunque dichiarando che intendo, nella discussione che avrà luogo dei singoli articoli, di proporre gli emendamenti a cui ho accennato, e finisco il mio discorso con questa duplice dichiarazione.

Io non vorrei che il Senato, per quanto venni finora dicendo, mi credesse fautore assoluto del principio di libertà d'insegnamento; io amo la libertà, tutte le libertà, ma non quella il cui concetto si risolve nel concetto del diritto del più forte.

Io ho propugnato l'applicazione del principio di libero insegnamento a questo progetto di legge perchè nella fattispecie la libertà invece di riuscire dannosa porterà utili risultati, e mi riservo piena facoltà di combattere questa applicazione ove ne sia il caso riguardo altri rami di insegnamento nei quali la libertà a parer mio non potrebbe non riuscire fatale.

Dichiaro in secondo luogo che qualora il Senato non volesse accogliere favorevolmente gli emendamenti che proporrò, io, cui preme anzitutto di non perdere il frutto che dall'istituzione di scuole normali non potrà almeno di derivare, e che nel fare l'attuale opposizione non sono mosso da altro che dal desiderio di ottenere il bene maggiore possibile al mio paese, lasciando al tempo ed alle circostanze di purgare la legge dagli errori dai quali in tal caso la crederei infetta, voterò in favore di essa.

DI CANTAGNETTO. Signori, io non sorgo per oppormi all'istituzione di scuole normali ufficiali. La mia convinzione fu sempre che spetta al Governo di sorvegliare, incoraggiare o spingere la pubblica istruzione, e senza dubbio uno dei più possenti mezzi per avere buoni discepoli, è quello di creare buoni maestri. Tuttavia io credo che alcune considerazioni militano al momento sull'adozione del presente progetto, e desidero di chiamare su di esso l'attenzione del Senato.

Intanto io dichiaro che, mentre concorro in parte nelle opinioni dell'onorevole Riva, riguardo alla libertà d'insegnamento, non posso essere del suo avviso relativamente alla poca o niuna importanza che si vuole attribuire all'aumento di spesa che deriva da questa legge.

Io credo, o signori, che nelle circostanze attuali le quali io non chiamerò pericolose per le nostre finanze, ma sicuramente molto gravi e difficili, il Senato non possa perdere di vista i seguenti riflessi.

Il progetto d'istituzione di scuole normali a carico dello Stato fa nascere fin d'ora una spesa calcolata dallo stesso ministro in lire 72,000 circa, spesa che può e deve crescere di mano in mano che si andrà sviluppando l'istruzione.

Ora, o signori, da una discussione gravissima a tutti voi ben nota, discussione che ebbe luogo successivamente alla votazione della presente legge dall'altro ramo del Parlamento, e che dovrà riaprirsi innanzi a voi, risulta che: per concerto preso fra i poteri dello Stato, dovrà sostarsi da ogni spesa la quale non sia urgentemente necessaria, ed il Governo stesso ha saputo dare l'esempio di sacrificio in caso di maggior momento. Io quindi credo che prima di sobbarcarci all'adozione

di una spesa la quale porterà necessariamente la conseguenza di doverla subire con tutte le sue conseguenze, convenga bene ponderare se esista quest'urgenza.

Una seconda considerazione, o signori, nasce riguardo ai comuni. Dalla statistica presentata dall'onorevole ministro intorno all'istruzione pubblica, dalle discussioni che ebbero luogo sopra questo argomento ci è palese che gli attuali stipendi assegnati ai maestri comunali possono calcolarsi alla media di 390 a 396 lire per ogni maestro.

Ora, le disposizioni della presente legge portano in sé che il *minimum* dei medesimi stipendi dovrà essere di lire 600 ed il *maximum* di lire 800. Avvertite adunque, o signori, che la spesa di lire 600 paragonata a quella di lire 390 o 396 porterà un aumento del terzo almeno sullo stipendio attuale dei maestri.

E tali stipendi, sommando se non erro, attualmente a lire 3,208,717, l'aumento di spesa che ne ridonderebbe ai comuni sarebbe di lire 1,690,572. A quell'epoca l'aumento domandato ai comuni sortirà dalla borsa degli stessi contribuenti che devono sopperire a tutte le spese dello Stato. Ebbene io domando, se nell'attuale situazione delle nostre finanze, se nella condizione presente dei bilanci comunali non sia almeno da riflettere seriamente prima d'imporre un simile obbligo.

Io so, o signori, che il Ministero, ed insieme a lui l'ufficio centrale, fanno un'osservazione la quale mi sembra essere di qualche peso. Osservano che non tutti i maestri debbono calcolarsi all'aumento di lire 600; perchè molti di questi appartengono alla classe di coloro, i quali non potranno avere più di trecento lire, previsti in uno degli articoli della legge a motivo che, appartenendo a comuni più poveri, o borgate di comuni, la legge autorizza gli stipendi inferiori.

Quest'osservazione però io non la credo seria e fondata, imperocchè, se il Ministero si decide a proporre l'istituzione di scuole normali per il miglioramento della istruzione primaria, è da supporre che egli desideri che la legge abbia il suo possibile effetto. Quindi lo stipendio minimo di lire 600 a 800 deve essere la regola; e lo stipendio di lire 300 attribuito a maestri di borghi, e comunità più povere deve essere l'eccezione; ed il Ministero deve lavorare in tale senso che tutte le comunità possano avere un maestro uscito dalle scuole normali. Infatti il germe di questa disposizione esiste nell'articolo 13, poichè nel caso di concorrenza, ivi è detto che avranno la preferenza i maestri delle scuole normali.

Del resto se il Ministero istituisce scuole; se in queste scuole sono ammessi giovani a spese delle provincie, egli è chiaro per una specie d'affidamento che dovranno poi essere non solo preferti, ma che dovranno trovarsi posti sufficienti onde possano essere provvisti. Quindi nel votare la legge noi non dobbiamo considerare l'effetto solo del momento, dobbiamo considerare la portata futura della medesima. Io credo che un aumento di spesa almeno di un milione sarà fra qualche anno inevitabile ai comuni.

Vi sono poi altre considerazioni molto connesse, come quella che alcuni Consigli provinciali di preferenza desiderarono l'attuale sistema di scuole magistrali e di metodo, credendo che siano molto più utili per i comuni delle loro provincie. In massima però credo che l'idea del Ministero sia savia, e possa ridursi in atto, sempre quando senza soverchi sacrifici si riesca ad avere scuole normali ufficiali da distribuirsi per tutto lo Stato.

Ma si solleva qui un'altra questione più grave e di un ordine superiore, già accennata dall'onorevole Riva, quella cioè della libertà d'insegnamento. Bisogna finalmente scendere su questo terreno, bisogna una volta spiegare che cosa si voglia per libertà d'insegnamento. Signori, io porto opinione che non vi può essere libertà soda e durevole, che le nostre politiche istituzioni non possono gettare salde radici se non esiste una vera, una moderata, giusta e ben definita libertà d'insegnamento.

Cosa sono queste libertà di cui noi siamo tanto gelosi? La libertà individuale; la proprietà inviolabile; l'uguaglianza dinanzi alla legge; la libertà d'associazione; la libertà della stampa, sono tutti nostri diritti che derivano dallo Statuto. Ma, signori, v'ha un interesse più prezioso, una libertà più sacra, quella della famiglia, il diritto di far educare i nostri figli che saranno la speranza futura della patria!

Dunque se si volesse stabilire il monopolio della pubblica istruzione; se si volesse che tutta la nostra gioventù fosse educata alla stessa stregua, cogli stessi principii, nelle stesse scuole, cogli stessi elementi, credo che esisterebbe una vera pressione morale, che sarebbe un compromettere il futuro destino delle nostre libertà.

Io penso, o signori, che noi dobbiamo considerare la nostra libertà da un punto di vista più elevato; noi dobbiamo credere che la nostra gioventù allevata con spiriti generosi, comunque non abbia attinta la sua istruzione nelle scuole ufficiali del Governo, imparerà ad apprezzare le nostre istituzioni, le nostre forme governative, e, nei giorni del pericolo, saprà stringersi intorno ad esse per difenderle.

Fortunatamente tanto l'onorevole ministro della pubblica istruzione, come le precedenti Commissioni senatorie sulla legge della riorganizzazione superiore degli studi hanno a tale proposito fatte dichiarazioni tanto esplicite che io credo inutile di ricordarne qui i termini. Tuttavia giova ritenere che colla legge votata lo scorso anno, fu solennemente proclamato in Parlamento il principio della libertà d'insegnamento; che questo principio fu inserito nell'articolo 2 di quella legge, ma in pratica poi questa libertà non fu ancora attuata.

Eccovi i termini di quella legge:

« Art. 1. L'insegnamento è pubblico o privato. »

Quindi articolo 3:

« Per determinare quali siano le scuole pubbliche, e quali le private si osserveranno intanto le disposizioni legislative in vigore. »

Finora non fu determinato quali fossero le scuole pubbliche, quali le scuole private.

« Art. 7. Le leggi speciali che provvederanno all'i-

struzione superiore, secondaria ed elementare, stabiliranno le condizioni per l'insegnamento privato e le norme secondo le quali dovrà esercitarsi. »

Viene quindi l'articolo 9, che diede luogo alle molte e varie discussioni di cui vi ricorderete:

« Gli studi fatti nei seminari e nei collegi vescovili od in ogni altro istituto ecclesiastico o religioso di qualsivoglia denominazione, i quali non siano esclusivamente per giovani destinati alla carriera sacerdotale, ove non si uniformino alle discipline vigenti per gli istituti pubblici di educazione e d'istruzione, non avranno valore per l'ammissione ai corsi, agli esami ed ai gradi nelle scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

« In ogni caso tali stabilimenti andranno soggetti alla vigilanza governativa. »

Ciò adunque prova, a mio avviso, che se la libertà dell'insegnamento fu proclamata dal Governo, se fu riconosciuta dal Ministero, il quale con parole rassicuranti manifestò la sua opinione perchè fosse lasciato il più largo margine a questa libertà, tuttavia in pratica non ebbe ancora il suo compimento.

Ora veniamo alla presente legge.

Noi qui abbiamo scuole normali del Governo, e lodo l'intento, ma queste scuole avranno la privativa, ovvero si avrà diritto di aprirne, di istituirne delle altre? Io non lo credo possibile dacchè l'articolo 13 stabilisce che gli alunni uscenti dalle scuole normali ufficiali dovranno avere la preferenza.

Di più negli articoli successivi con tutto che si accenni ad una certa libertà, si mette la condizione di regolamenti e programmi da emanare, non per legge, come era disposto nella legge dell'anno scorso, ma per decreto reale.

Io, o signori, questa libertà d'insegnamento non la chiedo così assoluta, così sbrigliata che possa recare il minimo nocumento agli ordini stabiliti. Credo che quando una legge definisca veramente entro qual limite i privati e corpi morali potranno aprire scuole tanto per la gioventù, come per l'istruzione di maestri e maestre, allora si potrà al giusto apprezzare la libertà d'insegnamento.

A tale riguardo io non dissimulo una certa qual pena che provavo nel vedere proclamato questo principio in diritto, e poi di mano in mano vedere leggi parziali le quali provvedono sia all'uno che all'altro ramo del pubblico insegnamento, senza che il principio sia tradotto in pratica. Si direbbe quasi che il Ministero non per sentimento di diffidenza, o di non credo possibile, ma per qualche ben grave motivo voglia evitare questa questione: sicchè quando sarà provveduto a tutte le parti dell'istruzione, allora resterà ancora questa da stabilire, e si dirà: vi sono leggi che provvedono, tutto è finito.

Quali siano le considerazioni che muovono il ministro io ne posso argomentare, e sono senza dubbio, di pubblico interesse. Probabilmente la stessa causa che mi ha fatto parlare in senso contrario ad un monopolio gover-

nativo, cioè a che tutta l'istruzione sia totalmente concentrata nell'insegnamento ufficiale, e poca parte rimanga agli istituti privati, quella causa medesima può far sì che il ministro nell'interesse dello Stato creda di dovere paralizzare altre influenze che potrebbero nascere da istituti privati, e che possano pregiudicare quei principii che noi tutti desideriamo di vedere conservati; ma non ho altro argomento per spingere più oltre la questione.

L'onorevole ministro, spero, vorrà darci quelle spiegazioni che a questo riguardo crederà spedienti, ed io mi riservo o nella discussione generale ancora, od in quella degli articoli, di rivenire su questo punto, che reputo molto importante per la tranquillità di coloro, che giustamente desiderano una ragionevole libertà di insegnamento.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Gli onorevoli preopinanti, quantunque riconoscano i vantaggi, che derivare debbono all'istruzione elementare dalla istituzione di buone scuole normali maschili e femminili, tuttavia lamentano che il progetto di legge in discussione non sia pienamente informato al principio proclamato nell'ultima Sessione del Parlamento, quello cioè della libertà d'insegnamento.

Essi anzi si argomentano di trovare in questo schema di legge parecchie disposizioni, le quali invece di allargare l'applicazione di siffatto principio, non farebbero a loro senso che ribadire maggiormente le catene del monopolio. Essi non esitano a dichiarare che il Governo, coll'istituzione di queste scuole, tende a coprire il paese di maestri formati unicamente ed esclusivamente da lui, e di rendere, per così dire, impossibile che altri maestri possano prepararsi in istituti privati. Anzi l'onorevole Di Castagnetto, sollevandosi a considerazioni ancora più generali, ha fatto rimprovero al Ministero di avere in tutte le disposizioni ultimamente emanate, introdotto disposizioni restrittive, le quali urtano grandemente col principio di libertà riconosciuto concordemente e dal Governo e dal Parlamento.

Grave appunto, o signori, è quest'ultimo, come quello che darebbe a credere che il ministro dell'istruzione pubblica abbia una tendenza a mascherare le proprie opinioni e ad eludere un voto solenne sancito con una legge. Vi farete quindi agevolmente capaci, come mi debba premere di respingere da me questo sospetto; il che del resto mi riuscirà molto facile, poichè mi basterà addurvi qualche esempio per dimostrare evidentemente come l'appunto fattomi dall'onorevole Di Castagnetto sia immeritato.

Diffatti non credo si possa citare un solo atto emanato dal Ministero di pubblica istruzione, dopo che io ho l'onore di reggere questo ramo d'amministrazione, il quale contenga prescrizioni che tendano a sancire un monopolio. In quella vece posso con franchezza dichiarare che in tutti i provvedimenti dati puossi riconoscere un'aperta inclinazione ad allargare invece la sfera dell'insegnamento, togliendo parecchi incagli e menomando l'ingerenza governativa. E per vero venne al-

largata la facoltà ai giovani di potere essere ammessi agli esami ed ai corsi, togliendo l'obbligo di frequentare gli stessi corsi in pubblici stabilimenti, come era dapprima sancito, ed invece si statui di non più richiedersi altro che un esame dato ad eguali condizioni e con le medesime norme che si applicano agli allievi provenienti dagli istituti pubblici.

Di più, o signori, si è riconosciuta colla maggiore ampiezza, e si è applicata la massima, che giovani i quali provano con un certificato sottoscritto dal proprio padre o da chi ne fa le veci, di avere non solamente fatti alcuni anni di studio nella casa paterna, ma si pure di averli compiuti fino al secondo anno di filosofia, possano essere ammessi egualmente sia agli esami di magistero, e sia a tutte le carriere, per cui si richiedono questi studi senza cercare più altro, cioè se il padre o chi per esso avesse i titoli legali per insegnare. Si stabilì pure che per essere riconosciuti professore o maestro tanto nelle scuole private, quanto nelle scuole pubbliche non fosse assolutamente necessario, che gli aspiranti abbiano fatti studi pubblici ed acquistato il diploma di capacità; ma che vi potessero pur essere dei titoli equipollenti alla patente: e ciò non lasciato all'arbitrio del Ministero, che sarebbe cosa assurda; ma sì bene al giudizio di quel corpo eminente, che è il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Io potrei ancora citare altri atti del Ministero di pubblica istruzione, che chiarirebbero maggiormente quale sia stata costantemente la sua tendenza, e quali le massime da cui furono ispirati i suoi atti. Ma reputo che quelli accennati bastino per provare almeno che l'accusa mossa dall'onorevole Di Castagnetto, di avere il Ministero dopo la proclamazione del principio della libertà d'insegnamento agito in senso diverso, è insussistente.

DI CASTAGNETTO. Domando scusa, io non ho detto che il Ministero avesse agito in senso diverso; giacchè mi rimprovererei in primo luogo di dire una cosa che non penso, ed in secondo luogo sarebbe una mancanza verso l'onorevole ministro. Io ho detto che dopo proclamato il principio della libertà d'insegnamento si erano stabilite disposizioni diverse, ed altro è che il Ministero abbia date disposizioni diverse, altro che siano nella legge, perchè so che le leggi si fanno dal Parlamento.

Ma io dico che tutte le disposizioni di quelle leggi sono restrittive, e che la legge attuale che ci è proposta, è anche essa restrittiva nel senso della legge del 1857.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Se gli appunti dell'onorevole Di Castagnetto non si rivolgono agli atti governativi, ma sì unicamente a quelli legislativi, confesso che non sarei più competente a rispondere alle sue osservazioni le quali sarebbero dirette ad un tempo tanto contro il Ministero quanto contro il Parlamento.

Penso però che sia per lo meno inopportuno il volere ora impegnare una discussione sopra leggi che vennero sancite. E se mi è lecito fare un'avvertenza a tal ri-

guardo, dirò avere la più ferma convinzione che nella legge, a cui pare alludere l'onorevole senatore, non che essersi introdotte disposizioni contrarie al principio della libertà dell'insegnamento, se ne ammisero anzi delle molto favorevoli ad esso, fra cui una cardinale, colla quale si è dichiarato che quanti sono muniti di titoli legali e possono dare prova di moralità, di diritto sono ammessi ad insegnare, con che fu tolto di mezzo l'arbitrio ministeriale prima esistente del concedere o no la facoltà di aprire e tenere scuola. E quella disposizione, o signori per tacere di altre, vi dice che il principio della libertà d'insegnamento non fu più lasciato solo nella sfera delle teorie, ma ricevette bensì un'applicazione estesa e solenne.

Certo che lo stesso principio non si potè allora applicare a tutti i rami dell'istruzione, perchè per riescire a ciò sarebbe stato mestieri di riformare ad un tratto tutti i rami dell'insegnamento e tutte le leggi preesistenti, la qual cosa era impossibile che si potesse attuare in una sola Sessione.

Vengo ora al progetto che si discute ed alle disposizioni di esso che sono accusate dai preopinanti di tendere al monopolio, e di essere quindi lesive del principio della libertà dell'insegnamento.

Prima di prendere ad esame particolare queste disposizioni, locchè sarebbe forse più opportuno nella discussione dei singoli articoli, mi si permetta di fare un'avvertenza, e direi quasi un'interpellanza agli onorevoli preopinanti.

È massima da tutti ammessa che per risolvere una questione, occorre anzitutto di bene definirla, giacchè sintanto che essa si raggira nel vago e non si circoscrive, è difficilissimo che le parti contendenti possano veramente comprenderla nello stesso senso, e vederla sotto il medesimo aspetto. Ora io porto avviso che se vi è questione la quale richieda una definizione e voglia essere ben determinata, è quella della libertà d'insegnamento.

Una volta che saremo d'accordo sul senso che si vuol dare ad essa ed in quali limiti si voglia contenere, allora sarà il caso di ricercare se veramente le disposizioni di questo progetto di legge urtino col principio su cui essa si fonda.

La libertà d'insegnamento nel suo più ampio significato sarebbe che ognuno avesse la facoltà d'insegnare a qualsiasi classe di persone appartenga, qualunque sia il grado della sua coltura, considerando l'arte dell'ammaestrare come un'industria e quindi applicando ad essa le stesse norme che si invocano e si applicano per la libertà di commercio. Oppure s'intende che questa libertà debba essere regolata e tenuta entro certi confini. Se gli onorevoli preopinanti propendono al primo significato, allora vuol dire che potrà rispondere loro con un ordine di argomenti che si riferisca a questo significato. Se invece essi credono, come penso, che la libertà d'insegnamento debba essere circondata da alcune cautele, allora conviene che spieghino quali sono le condizioni colle quali essi vogliono tutelarla e regolarla. In quanto

a me, o signori, non ho esitato e non esiterei a dichiarare quali sono queste cautele. Dirò di più, che esse vennero in certo qual modo, nella stessa legge sull'amministrazione centrale della pubblica istruzione, già riconosciute.

Nessuno vorrà negare al Governo il diritto di dare un insegnamento ufficiale, e nemmeno quello di sorvegliare l'insegnamento dato da altri affinché non pecchi contro le leggi dello Stato o contro la morale e l'igiene. Or bene, se stabilite che il Governo debba avere un insegnamento ufficiale, per una conseguenza rigorosa dovete pure ammettere in lui il diritto di formare dei maestri atti ad impartirlo.

Che se il Governo dovesse ricercare dai privati il personale necessario per dare l'insegnamento ufficiale, verrebbe a trovarsi in condizioni peggiori assai di quelle dei privati e non potrebbe mai guarentire della bontà dell'istruzione pubblica impartita a nome ed a spese dello Stato. Dunque se voi ammettete l'insegnamento pubblico ufficiale dato dallo Stato, di necessità dovete ammettere in esso il diritto di stabilire delle scuole normali per formare dei maestri.

Ma voi direte che il Governo non vuole limitarsi a formare maestri per l'insegnamento ufficiale, che invece vuole imporre i suoi maestri anche alle scuole private. E qui comincia la serie degli errori in cui credo siano caduti gli onorevoli oppositori. Colla domanda di istituire scuole normali, il Governo non tende che a preparare maestri per le scuole pubbliche, cioè a dire per le scuole le quali o dipendono direttamente dal Governo, o sono sostenute a spese dei comuni.

Ma esso non intende punto imporre i maestri che formerebbe alle scuole private. Gli insegnanti per tali scuole sono liberi di formarsi privatamente e loro non si richiede altro dal Governo fuorchè sostengano certi esami sotto determinate condizioni. Ora io non credo che la libertà d'insegnamento, quale è concepita dagli onorevoli preopinanti, voglia escludere il diritto del Governo di dare gli esami. Dunque se voi concedete questo, il Governo non domanda di più, giacchè non chiede dove questi maestri abbiano studiato, chiede ad essi unicamente prima di dare loro il diritto di insegnare, che cosa abbiano imparato.

Mi pare adunque che questa sia un'applicazione d'una discreta libertà d'insegnamento. Sarebbe monopolio qualora il Governo non ammettesse alcuno all'esame, se prima non ha fatto il corso nelle scuole governative. Allora comprenderei che si potesse chiamare monopolio, ma non mai può dirsi questo quando il Governo si limita unicamente a riconoscere le capacità che possono avere acquistato coloro che vogliono darsi all'insegnamento tanto pubblico, quanto privato.

Ma la legge attuale, o signori, ostende maggiormente ancora l'applicazione del principio di libertà dell'insegnamento, giacchè questa legge non solamente non chiede conto alcuno agli allievi maestri dei corsi che hanno fatto, se i loro studi furono diretti da maestri approvati, o sotto forme determinate, ma ammette an-

che i maestri, formatisi privatamente, all'insegnamento pubblico, li ammette nelle stesse scuole governative, in quelle dei comuni e delle provincie. Solo si stabilisce una preferenza per gli allievi delle scuole normali. Ma sapete voi quale sia questa preferenza? Essa sarebbe data a *parità di merito*. Quando cioè dagli esami possa risultare che un allievo delle scuole normali abbia dimostrato maggiore capacità o almeno eguale capacità di un allievo venuto da altra scuola qualsiasi, esso avrebbe la preferenza. Onde ben vedesi che questa si limita a casi rari, ben determinati e, pare a me, per considerazioni ragionevoli e giuste; giacchè quando le condizioni di capacità e di moralità siano eguali nei due candidati, non deve sicuramente fare meraviglia che il Governo preferisca quell'allievo che per due o tre anni è stato sotto gli occhi dei propri funzionari, e di cui esso ha potuto conoscere la condotta, i progressi, e quindi è meglio in grado di rispondere di lui.

Tale disposizione, sia che si voglia considerare sotto l'aspetto della disciplina, come sotto l'aspetto della capacità, mi pare sia ragionevole. Giacchè, o signori, non mi negherete che gli esami che si danno, per quanto possano essere rigorosi e prolungati, in genere non basteranno mai da per sé a dare una guarentigia assoluta della capacità di un insegnante. Ma in quella vece, quando i professori che debbono dare quest'esame, oltre delle prove di capacità date in esso dal candidato ne hanno altre per conoscere che egli ebbe una buona condotta, e si applicò allo studio con diligenza, certo possono emettere un giudizio più fondato.

Vogliate, o signori, esaminare ben bene la disposizione che stabilisce questa preferenza, e vedrete come non si possa accusare di monopolio, poichè è fondata sopra motivi e sopra considerazioni, le quali ne dimostrano la necessità, e per ragione di scienza, e per ragione anche di disciplina.

Vi sono poi considerazioni che io metto in secondo ordine, le quali però vengono in sussidio a queste disposizioni, e sono che quando voi avete ammesso l'utilità e la convenienza, direi quasi la necessità di stabilire scuole normali per migliorare l'insegnamento elementare, dovete allora circondare queste scuole di tali condizioni che possano assicurare loro una prospera esistenza. Del resto tanto varrebbe il non istituirle. Ora egli è necessario che facciate l'anzidetta preferenza a favore degli allievi che le frequenteranno ed i quali sono preventivamente obbligati ad un corso di due o tre anni, mentre gli altri rimangono liberi di studiare pel tempo che vogliono ed in quel modo che loro talenta.

Non vi pare che questi allievi i quali si costringono a quest'impiego di tempo e ad una maggiore spesa debbano anche ottenere qualche vantaggio? E se voi non lo concedete, non temete che queste scuole rimarranno se non deserte almeno poco frequentate?

È vero che si dice dall'onorevole Riva che non mancherà mai a queste scuole un numero sufficiente di allievi perchè possano esistere ed anche prosperare; giacchè vi sarebbero sempre gli allievi a posti gratuiti. Ma

il numero degli allievi ai posti gratuiti se è scarsamente sufficiente per impedire che la scuola sia quasi deserta, certamente non potrà mai essere tale a fare sì che si desti un'emulazione nella scuola medesima. È necessario che fra gli allievi a posti gratuiti e gli allievi paganti o esterni vi sia emulazione e questa non avrebbe luogo qualora la scuola fosse limitata onninamente ai primi.

Il vantaggio segnalato degli allievi a posti gratuiti consiste particolarmente in ciò che essi servono, direi così, di esempio agli altri; perchè la disciplina maggiore che deve regnare fra di loro (tanto più se si stabiliranno dei convitti) si trasfonde negli allievi esterni e ne promuove un maggiore profitto. Questo è lo scopo principale che il Ministero si prefigge collo stabilimento delle piazze gratuite. Ma certamente qualora queste scuole fossero limitate unicamente agli allievi a posti gratuiti non potrebbe veramente essere loro assicurata una lunga e prospera esistenza.

Dunque, o signori, mi pare di avervi dimostrato che non esiste monopolio tra Governo e privati; che i privati conservano la massima libertà per stabilire scuole normali, per preparare allievi a prendere gli esami, e non vi sarà mai nessun impedimento a che queste scuole possano più o meno largamente istituirsi dai privati.

Sfido chiunque a provarmi che tra le scuole del Governo e le scuole private esista monopolio, salvo il caso di cui vi tenni discorso poco fa, e che dimostrai essere ben lontano dallo stabilire per sé un monopolio circoscritto nei limiti in cui si trova nella legge medesima. Eppertanto è con tutta sicurezza che può dirsi che il principio della libertà d'insegnamento è applicato ampiamente per quanto riguarda ai privati.

Ma si osserva che non si può dire lo stesso relativamente ai comuni ed alle provincie. Si osserva che il Governo, mentre accorda ai privati la facoltà di stabilire scuole normali a loro piacimento e di preparare alunni agli esami magistrali, restringe questa facoltà per i comuni e per le provincie, giacchè non è espresso nella legge che i comuni possano stabilire scuole magistrali del grado inferiore locchè include pure di non stabilirne del grado superiore; e quanto alle provincie, si restringe la facoltà loro conceduta alle scuole normali inferiori.

Io qui, o signori, convergo pienamente cogli onorevoli preopinanti che le facoltà dei comuni e delle provincie si trovano alquanto circoscritte; ma con ciò non vedo fatta violenza al principio della libertà d'insegnamento.

Quali sono le spese che i comuni e le provincie sono abilitate a fare? Quelle che si richiedono per il bisogno del pubblico servizio, che sono fondate sopra considerazioni d'interesse pubblico.

Vorreste voi considerare i comuni e le provincie come considerate gli individui, i privati, e ne farete valere le stesse ragioni in tutti i loro atti? Io credo che non vi sia Governo, nemmeno in Inghilterra, che spinga le cose a questo punto.

Non bisogna dimenticare che i comuni e le provincie ricevono un'esistenza dallo Stato, la quale deve essere determinata da certe condizioni, e che essi non possono mai trovarsi in urto coll'interesse pubblico o con quello del Governo. Tutta volta che si crea un ente particolare, si circoscrivono sempre le sue attribuzioni e non mai gli si lascia quella facoltà d'azione che si lascia al privato; cioè si circoscrivono le sue attribuzioni allo scopo per cui fu quest'ente creato.

Ora, vediamo se le restrizioni messe nella legge riguardo alla facoltà di stabilire delle scuole magistrali, urtano contro lo scopo e contro l'interesse di quest'ente morale.

Mi sarà facile, o signori, provarvi che non ci è nessun interesse di questi enti morali vulnerati dalla presente legge e che anzi sarebbe dannoso il lasciar loro più ampia facoltà di stabilire quanto ai comuni, delle scuole sia superiori che inferiori, e quanto alle provincie delle scuole magistrali superiori; e che ciò non farebbe che duplicazione di spesa e farebbe nascere una collisione che tra le scuole governative e quelle comunali e provinciali.

Voi trovate assurdo che i comuni non abbiano il diritto di stabilire delle scuole magistrali. Ma, io vi domando se può essere nell'interesse di un comune di stabilire una scuola magistrale per provvedere alle scuole del proprio comune.

Prendete un comune dei più cospicui, dei più popolati, prendete anche la capitale del regno, e voi vedrete che il numero delle scuole elementari ivi aperte non consiglierebbe di certo mai di mantenere una scuola magistrale.

Dunque quale interesse vi può essere nel comune di stabilire questa scuola? Forse per fare una speculazione? Ma volete permettere che i comuni facciano speculazioni? Forse per contrapporsi all'influenza di un altro partito? Ma volete voi anche ammettere che i comuni possano, sotto mire politiche o religiose, stabilire delle scuole in urto colle scuole private?

Direte essere per fare un contraltare alle scuole del Governo. Ma io non posso nemmeno ammettere che i comuni debbano aprire scuole per solo scopo di stabilire principi che siano contrari al Governo. Dunque non trovo uno scopo ragionevole, utile, necessario ai comuni per stabilire queste scuole, salvo che vogliate ciò fare per promuovere gli interessi privati, il che nessuna legislazione ammette, meno ancora la nostra.

Le stesse considerazioni poco presso si possono applicare alle provincie. È vero che per le provincie si è accordata la facoltà di stabilire delle scuole magistrali inferiori. Ma perchè, o signori, si è accordata questa facoltà? Appunto per le considerazioni che in parecchie provincie le scuole normali governative non sarebbero sufficienti per fornire quel numero di maestri elementari del grado inferiore che è necessario alle medesime, essendovene parecchie le quali, per la tenuità degli stipendi dati ai maestri, non che per il frazionamento dei comuni non potrebbero certamente essere sicure che le

scuole normali fossero bastanti a preparare un numero adeguato di maestri per tutte le loro scuole primarie.

Dunque voi vedete che qui questa facoltà alle provincie si è data nell'interesse delle provincie stesse, e per conseguenza sta sempre fermo il principio che, tuttavolta che un corpo morale ha l'interesse di fare una spesa per stabilire una scuola, debbe essere dovere del Governo, direi quasi diritto delle provincie, di poterla liberamente fare.

Ma queste considerazioni non le possiamo più fare per le scuole magistrali superiori. Qui, o signori, troveremo gli stessi motivi per cui si rifiutò ai comuni di stabilire scuole elementari sia del grado inferiore che del superiore.

Qual è la provincia che attualmente possa contare più di 30 o 40 scuole elementari superiori? Io ammetto e confido che per l'avvenire questo numero crescerà; ma non sarà mai tale da rendere necessario alle provincie di stabilire una scuola normale del grado superiore. Attualmente, come osservò l'onorevole relatore della Giunta, non vi esistono che circa 350 scuole elementari superiori per tutto lo Stato.

Ora ben vedete, o signori, che le 12 scuole normali che si stabiliranno, abbondantemente provvederanno al reclutamento degli insegnanti necessari e anche di un numero assai maggiore, ancorchè il numero delle scuole superiori, salisse in pochi anni a 1000 o 1500. Ecco per quali cause il Ministero ha creduto di non accordare ai comuni la facoltà di stabilire scuole normali sia inferiori che superiori, come ha rifiutato alle provincie quella di stabilire delle scuole elementari superiori.

Ma mi pare che queste ragioni per nulla osteggino la libertà d'insegnamento, giacchè io non ammetterò mai (e credo che pochi ammetteranno) che provincie e comuni possano stabilire delle scuole, fare delle spese per puro interesse materiale, per speculazione, per gareggiare colle scuole del Governo o del clero, o con quelle dei privati.

Proclamando la libertà d'insegnamento io non comprendo poi come vogliate favorire lo stabilimento di tante scuole pubbliche, perchè in fin dei conti le scuole delle provincie e le scuole comunali saranno sempre pubbliche, e o direttamente, o indirettamente dipendenti pur sempre in gran parte dallo Stato così che quanto più moltiplicate queste scuole tanto più stabilite un monopolio, perchè impedisce assolutamente che i privati possano fare loro concorrenza.

DI CANTAGNETTO. Domando perdono, io non ho parlato nè di scuole provinciali nè di scuole comunali ma di quelle private.

LANEA, ministro dell'istruzione pubblica e delle finanze. Lo so, ma io rispondo ad entrambi gli opposenti. Il senatore Riva ha osteggiato alcune disposizioni della legge perchè vien tolta per esse ai comuni ed alle provincie la facoltà d'istituire queste scuole normali, e siccome veramente questo è l'appunto più serio, e che abbia l'apparenza di maggiore verità, è perciò che io mi sono esteso alquanto nel confutarlo facendo notare quali

sarebbero le conseguenze di questa concessione fatta ai comuni ed allargata alle provincie.

Con tutto ciò, o signori, io credo, che l'ufficio centrale non abbia errato quando per organo del suo onorevole relatore ha detto che in casi particolari il Governo potrà anche accordare ad una qualche provincia la facoltà di stabilire una scuola normale del grado superiore. Io non trovo che nessuna disposizione di questa legge osti a che il Governo dia questa facoltà.

Se si fossero conservate le disposizioni relative quali erano nel primitivo progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera dei deputati, troverei fondata la considerazione dell'onorevole Riva perchè allora il Governo chiedeva di riservare a sé la facoltà di potere accordare alle provincie scuole normali di grado inferiore; di modo che qualora questa disposizione fosse stata ammessa, ne sarebbe conseguitato che essendo limitata questa facoltà accordata per legge al Ministero alle sole scuole inferiori, non avrebbe potuto allargarla con concedere lo stabilimento di scuole normali superiori.

Ma come è ora modificata questa disposizione, cioè a dire nel senso che è devoluta di diritto alle provincie la facoltà di stabilire tali scuole del grado inferiore, veramente non veggio che per ciò sia spogliato il Ministero della facoltà di dare l'autorizzazione per lo stabilimento di scuole magistrali del grado superiore, poichè nel silenzio della legge vivono le attuali disposizioni legislative. Ora nella legislazione attuale è già data al Governo la facoltà di accordare le scuole tanto per il grado inferiore quanto per il grado superiore.

Nel progetto di legge attuale si modificano le disposizioni esistenti in questo senso, che invece di lasciare entrambe le facoltà al Governo per accordare queste scuole se ne sottrae una, quella cioè relativa allo stabilimento di scuole elementari inferiori e se ne investono direttamente le provincie.

Ma al Governo rimane l'altra facoltà di accordare lo stabilimento di scuole normali superiori: e questa interpretazione, la quale mi pare sgorga chiaramente dal raffronto delle diverse disposizioni legislative, è stata anche ammessa dall'altro ramo del Parlamento; dimodochè io credo che per quanto dipenderà da me, di poterne servire, se non viene modificata nel progetto attuale.

Dunque ammettendo che vi possa essere una provincia in determinate condizioni da richiedere nel proprio interesse lo stabilimento di una scuola normale superiore, oppure supponendo il caso di parecchie provincie costituenti una divisione, che volessero stabilire di queste scuole, io non vedo che vi sia un'opposizione nella legge, e che il ministro sia spogliato della facoltà di poterla accordare.

Passerò ora alle considerazioni che riflettono la spesa. L'onorevole Di Castagnotto cominciò a combattere il presente progetto di legge sotto l'aspetto finanziario; egli creò ed a ragione che nelle attuali condizioni delle nostre finanze non bisogna ammettere con molta facilità delle spese nuove, giacchè abbiamo piuttosto biso-

gno di risciare le spese già esistenti, e non di aggiungerne altre. Difatti osservava, che il Ministero diede un segnalato esempio nell'altra Camera col differire una spesa ingente, come quella che era richiesta per la costruzione di un nuovo arsenale marittimo alla Spezia.

Il Ministero non ha nulla a contraddire a questo riguardo: egli ha anche ammesso, e per iscritto ed a voce la convenienza, la necessità, direi, di progredire assai cautamente nelle cose di finanza, e trattenersi da tutte le spese che non sono raccomandate da un'assoluta necessità di servizio, oppure che non sono convenienti alle finanze medesime per provento immediato che ne avverrebbe.

Ma io credo appunto che questa spesa per le scuole normali sia assolutamente necessaria, e che sarà feconda di vantaggi grandissimi alla pubblica istruzione popolare. Io sono convinto, e non da oggi ma da parecchi anni, che se non si trova mezzo di migliorare la classe dei maestri elementari, verrà tempo (e non sarà molto lontano) in cui avremo molto a pentirci, non solamente perchè a rilento andrà diffondendosi l'istruzione fra la classe del popolo, ma anche perchè non si otterranno i progressi che se ne attendono sotto altri riguardi, sotto quelli cioè della civiltà e della moralità, che debbono stare a cuore certamente ad ogni buon cittadino.

Non dissimuliamoci, o signori: se si fece troppo in fretta quel che si fece; e quando si agisce in fretta, è difficile che si agisca sempre bene. L'avidità, lodevole se si vuole, di provvedere nel più breve tempo possibile all'insegnamento nei diversi comuni dello Stato spinse le autorità scolastiche ad agevolare l'acquisto di una patente, di un diploma per potere essere maestro.

Io comprendo come in quei tempi sarebbe stato difficile di potere fare diversamente; almeno si sarebbe richiesta una resistenza molto forte, la quale avrebbe anche suscitato gravissimi reclami, se si fosse voluto frenare quel desiderio di avere maestri in numero sufficiente per impartire l'istruzione. Ma appunto per questo si dovevano diminuire le esigenze per parte delle autorità scolastiche, ed accordare facoltà d'insegnare a molte persone le quali non avevano tutti i requisiti, e che sceglievano generalmente quella professione non tanto per inclinazione, quanto per avere un pezzo di pane con cui provvisoriamente provvedere al proprio sostentamento, colla idea fissa però di abbandonare l'insegnamento appena si fosse innanzi a loro aperta la via per uno stato più vantaggioso.

Dunque, o signori, noi dobbiamo cercare di rimediare alle conseguenze di questi fatti, e non vi si può diversamente sopperire se non coll'istituire buone scuole normali, nelle quali venga in partita agli allievi non solo l'istruzione necessaria per apprendere a leggere e scrivere, ma anche e principalmente per farli buoni educatori.

Questo è lo scopo delle scuole normali, ed in tutti i paesi civili si riconobbe questo bisogno, e tutti convennero nello stesso sistema, il che mi pare costituisca una

autorità così solenne, e tanto rispettabile da indurre qualsiasi persona ad imitarla. Dunque, quando si tratta di provvedere ad una cosa di tanto momento, possiamo noi arrestarci per una spesa di 70 a 80 mila lire, la quale però sarà per ora ripartita nei tre primi anni?

Credo, o signori, che noi faremmo un cattivo calcolo, qualora per risparmiare questa spesa, si volesse maggiormente ritardare ad ottenere quel beneficio, che a ragione possiamo aspettarci dall'istituzione di buone scuole normali. Quindi mi pare che le considerazioni finanziarie debbano cadere il posto a quelle che io testè vi ho esposte, non che a quelle che voi saprete ancora meglio di me rappresentarvi alla mente.

In quanto poi allo stipendio di 600 lire che si stabilisce per i maestri, taluni hanno istituito calcoli tali da creare una spesa totale di un milione o di un milione e mezzo, quando sia generalizzata in tutte le scuole; ma io credo che questi calcoli siano fondati sopra una base non guari esatta. Prima di tutto io oppongo l'impossibilità che dalle dodici scuole normali governative possano uscire tanti maestri, quanti sono i comuni, o per meglio dire le scuole dello Stato: potranno queste scuole provvedere ad una parte, lo concedo, ma non mai alla totalità; ed anche a questa parte si provvederà non immediatamente, ma in una sequela più o meno lunga d'anni; giacchè se avrà luogo di mano in mano questo aumento di stipendio, cosa che succederà sensibilmente, ciò costituirà una somma di qualche riguardo, dopo un periodo di 10, 12, 15 o 20 anni, ed io spero che poco a poco i comuni saranno in grado di fare fronte anche ad una spesa di 600 lire.

Ma anche in questo caso, signori, osservate che è sempre fatta una distinzione tra maestri di comuni che hanno una popolazione superiore, e maestri di comuni che hanno una popolazione inferiore, che per la seconda

categoria dei maestri non si prescrive l'obbligo di avere maestri normali, e neppure si stabilisce l'obbligo di assegnare loro uno stipendio di lire 600.

Inoltre si soggiunge che saranno i comuni tenuti a pagare queste 600 lire, quando l'autorità governativa avrà riconosciuto che essi hanno i mezzi sufficienti a ciò. La nostra legislazione stabilisce l'insegnamento elementare come obbligatorio nei comuni: ammessa l'obbligazione dell'insegnamento, ne viene per conseguenza che essi debbano pagare i maestri secondo i propri mezzi. Ora ripeto, non è che nel caso in cui i comuni possano pagare questa somma, che l'autorità governativa potrà loro imporla. Dunque ben vedete che entro questi limiti non vi ha pericolo che una tale spesa possa eccedere le facoltà dei comuni stessi, e che possa ingenerare un aggravio insopportabile.

Mi pare di avere detto sufficientemente per dimostrare che il progetto attuale non pecca contro la libertà d'insegnamento, perchè tende unicamente a provvedere all'insegnamento ufficiale dello Stato; che nello stesso tempo lascia larghezza ai privati di concorrere anch'essi col le scuole normali, per formare dei maestri, non solo per le scuole private, ma anche per le scuole pubbliche; che la spesa che si richiede non è tale da dovere fare ristare il Senato a concederla, avuto particolarmente riguardo al grande beneficio che a ragione possiamo aspettarci dallo stabilimento di queste scuole normali.

PRESIDENTE. Essendo l'ora un poco avanzata, credo essere intendimento del Senato di rimandare la discussione a domani. Io esorto i signori senatori presenti di trovarsi alle due, onde si possa fare maggiore cammino nella discussione.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.